

Il deputato Brofferio ha deposto sul banco della Presidenza un progetto di legge di un solo articolo, il quale sarà trasmesso agli uffici.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI DUE PIROFREGATE.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Farina Paolo ha la parola per presentare una relazione.

**FARINA P., relatore.** Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per la costruzione di due pirofregate. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1013.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE.**

**PRESIDENTE.** È all'ordine del giorno la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo al censimento della popolazione del 1858.

La Camera ricorda che nell'ultima tornata votò il primo articolo, soppresse il secondo, ed incominciò la discussione del terzo, che fu rinviato alla Giunta.

Questa essendosi di nuovo radunata ed avendo proposto alcune variazioni a quell'articolo ed anche ai seguenti, prego il relatore a volere ora riferire sul risultato del nuovo suo lavoro.

**CAPRIOLO, relatore.** Dai proposti emendamenti ora distribuiti può rilevare la Camera che la Commissione tenne gran conto, come era suo dovere, delle fatte osservazioni, e cercò ogni modo per appianare gran parte delle difficoltà che forse non senza ragione venivano sollevate. In quest'intento soppresse nell'articolo 2 le parole *proprietari e conduttori*, per togliere ogni ambiguità che per avventura potesse sorgere dal farsi menzione anche dei proprietari e dei conduttori dopo di avere già assegnato l'obbligo di riempire le schede ai capi di famiglia, quasi che si volesse con ciò esigere una doppia scheda, cioè si esigesse anche dai proprietari quanto già si voleva ottenere dai capi di famiglia; epperò la Commissione fu concorde nella determinazione di sopprimere queste parole: *proprietari e conduttori di case*.

La Commissione si fece pure a determinare quali e quanti sianò *quegli altri individui* a cui sarà pure imposto l'obbligo d'iscrivere nelle schede le richieste indicazioni, e credette di poterli comprendere tutti in due sole categorie: cioè la prima nei *capi dei corpi e degli stabilimenti*, l'altra in tutti gli individui i quali *vivono da soli*, a quelli cioè a cui non può essere attribuita la qualificazione di capi di famiglia, o perchè non hanno famiglia, o perchè non convivono con essa.

Credette poi la Commissione di sopprimere anche le parole *e nel giorno in esse indicato*, perchè parve che esse si trassero per avventura in qualche contraddizione con quello che suggeriva la Commissione, cioè che fosse diritto, anzi dovere degli agenti di riempire anche

*preventivamente* la scheda quando sapessero di rimetterla a chi non è capace di soddisfare da sé a tale ufficio; e perchè inoltre non tornava di assegnare con siffatta precisione il *giorno*, quando era pure nei propositi e del Ministero e della Giunta di lasciar facoltà a ciascuno di farlo anche alcuni giorni prima, ovvero il primo gennaio; perciò ha soppresse le parole: *e nel giorno in esse indicato*.

Ha poi creduto di dover esprimere più chiaramente che le schede non avevano ad essere consegnate dai capi di famiglia o nella casa comunale o in qualunque altro sito, ma che si sarebbe recato l'agente a ritirarle nel domicilio di ciascun capo di famiglia. Con ciò ha creduto di risolvere la maggiore delle difficoltà che venivano sollevate nella tornata precedente. Ha di più stabilito che, invece dell'obbligo di consegnare le schede al 1° gennaio, cioè non si avesse a fare che il giorno 2 dello stesso mese, per la precipua considerazione che, dovendosi riempire la scheda nella notte dal 31 dicembre al 1° giorno di gennaio, anche questo giorno era già compreso, almeno in parte, nel termine assegnato per l'adempimento dell'obbligazione; parve giusto perciò di considerarlo ancora giorno *utile*, ed ha pertanto stabilito che gli agenti non si recheranno nelle case a ritirare le schede se non se dopo il 1° gennaio.

Ha poi la Commissione indicato genericamente *dopo*, senza dire il due gennaio; perchè non era ben certa che gli agenti potessero *nello stesso giorno* recarsi a raccogliere *tutte* le schede; e allora ne poteva facilmente avvenire che, recandosi essi per ritirarle, ad esempio, il giorno 3 o il giorno 4, si trovasse taluno il quale ricusasse di rimetterla a pretesto che era obbligo dell'agente di presentarsi a chiederla il due gennaio; sicchè, questo giorno trascorso, egli trascurava di conservarla, e la smarrirebbe; quindi la Commissione ha creduto bene di lasciare genericamente designato questo termine: *dopo il 1° gennaio*.

Non ha poi creduto di poter aderire alla richiesta di accordare un termine maggiore, cioè di trenta o quaranta giorni per il riempimento di queste schede. Considerava la Commissione che, essendosi già dalla Camera ammesso il principio del *censimento contemporaneo*, non si poteva facilmente acconsentire a quei temperamenti che ponevano a certo rischio l'efficace applicazione del già approvato sistema, come appunto, ad avviso della Giunta, sarebbe quello di lasciar modo al capo di casa di riferire nella scheda, dopo 30 giorni, cioè al 1° febbraio, lo stato di sua famiglia quale trovavasi precisamente nella notte del 31 dicembre. Ha creduto la Commissione che era assai più malagevole il far comprendere ad una persona idiota o meno capace che, ad esempio, il 1° di febbraio non doveva iscriverne sulla scheda quelle annotazioni che corrispondevano allo stato della sua famiglia in quel giorno, ma bensì quelle che corrispondevano al 31 dicembre.

Diffatti il padre che, nell'intervallo dal 3 al 4 gennaio, abbia avuto la sfortuna di perdere un figlio, come mai potrà comprendere che deve darlo per vivo nella